

NEWSLETTER AMBIENTE

BOLLETTINO PERIODICO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Misure urgenti in materia ambientale	<p>Varate le disposizioni straordinarie e urgenti per fronteggiare e superare alcune criticità in materia ambientale. Le novità introdotte riguardano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Interventi urgenti in materia di rifiuti nella regione Campania; 2) Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente; 3) Materiali di riporto. <p><i>Decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2 recante "Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale", in Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2012</i></p>
Pneumatici fuori uso	<p>Il Ministero dell'Ambiente fissa i parametri tecnici per la determinazione del contributo per la copertura e gestione degli pneumatici dei veicoli a fine vita, da parte del Comitato di gestione dei pneumatici fuori uso (Pfu) provenienti dai veicoli fuori uso,</p> <p><i>Decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 gennaio 2012 recante "Parametri tecnici relativi alla gestione degli pneumatici fuori uso", in Gazzetta Ufficiale n. 26 del 01 febbraio 2012</i></p>
Semplificazioni in materia ambientale per le PMI (1)	<p>Con a pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entra in vigore il 10 febbraio 2012 il Regolamento per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese. Tra le principali novità: la previsione dell'autorizzazione unica, nuove regole per il deposito temporaneo per i rifiuti agricoli e la movimentazione di rifiuti agricoli tra fondi finiti.</p> <p><i>Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo", in Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.33 del 9 febbraio 2012</i></p>
Semplificazioni in materia ambientale per le PMI (2)	<p>In vigore a partire dal 18 febbraio 2012 le semplificazioni in materia ambientale previste per le piccole e medie imprese. Il provvedimento apporta agevolazioni in materia di scarichi di acque reflue, di inquinamento acustico e la previsione di uno sportello unico per le attività produttive.</p> <p><i>Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 recante "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 03 febbraio 2012</i></p>
Valutazione di Impatto	<p>In vigore dal 17 febbraio 2012 i nuovi criteri stabiliti dall'Unione Europea concernenti la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Si tratta di progetti per i quali si prevede un significativo impatto ambientale in ragione della loro natura, delle loro dimensioni o della loro ubicazione.</p> <p><i>Direttiva Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea n. 2011/92/Ue 13 dicembre 2011, in Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. L26 del 28 gennaio 2012</i></p>
Albo Nazionale Gestori Ambientali: cancellazione iscrizioni ex art 212 comma 8 D. Lgs. 152/06 non aggiornate	<p>Scaduti i termini per l'aggiornamento delle iscrizioni ex art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006. L'Albo Nazionale Gestori Ambientali, attraverso le rispettive sezioni regionali, procede con la cancellazione delle imprese che non hanno provveduto alla revisione dei provvedimenti entro il 27/12/2011.</p> <p><i>Delibera Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 2 del 23 gennaio 2012 Provvedimento sezione Regionale del Veneto Prot. n. 1836 del 20 gennaio 2012</i></p>
Albo Nazionale Gestori trasporti transfrontalieri	<p>L'Albo Nazionale Gestori Ambientali approva i modelli di ricevuta d'iscrizione e di variazione dell'iscrizione per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano.</p> <p><i>Deliberazione Albo Nazionale Gestori Ambientali del 16 gennaio 2012</i></p>
Appalti	<p>Il Consiglio di Stato ribadisce che l'offerta economica dell'impresa partecipante alla gara deve includere tutti i costi relativi alla sicurezza, anche quelli da rischio specifico (o aziendale). Tale previsione riguarda anche negli appalti di servizi.</p> <p><i>Consiglio di Stato, sentenza n. 212 del 19 gennaio 2012</i></p>

Scarti di origine animale	La Cassazione ribadisce che gli scarti di origine animale sono soggetti al Regolamento CE n. 1774/2002 solo se in maniera certa ed effettiva possono qualificarsi come sottoprodotti. In tutti i casi in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento, tali scarti sono assoggettati alla disciplina in materia di rifiuti. <i>Corte di Cassazione, sentenza n. 2710 del 23 gennaio 2012</i>
----------------------------------	---

SCADENZE – ADEMPIMENTI

MATERIA	ADEMPIMENTO	SOGGETTI OBBLIGATI	SCADENZA	RIF. NORMATIVI
Dichiarazione Cov	Dichiarazione annuale, dei dati relativi alla tipologia e alla quantità di prodotto immesso sul mercato nel corso dell'anno civile precedente	I soggetti che immettono sul mercato pitture, vernici e i prodotti per carrozzeria	01.03.2012	D.lgs. 161/2006 - Art. 5
Denuncia CONAI	Presentazione denuncia periodica	I produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al CONAI in regime di dichiarazione mensile	20.03.2012	Regolamento CONAI - artt. 7 e 8

APPROFONDIMENTI

I recenti interventi di semplificazioni in materia ambientale	<p>E' in vigore dal 10 febbraio 2012 il Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 c.d. "DL Semplificazioni".</p> <p>Il decreto-legge si compone di tre Titoli e di 63 articoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Titolo I – Disposizioni in materia di semplificazioni (artt. 1 – 46) – Disposizioni in materia di semplificazione per i cittadini e per le imprese; semplificazioni in materia di lavoro, di appalti pubblici, in materia ambientale, in agricoltura e in materia di ricerca; • Titolo II – Disposizioni in materia di sviluppo (artt. 47 – 60) - Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori della innovazione, ricerca e istruzione; disposizioni per le imprese e i cittadini meno abbienti; • Titolo III – Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore (artt. 61 - 63) <p>La Tabella A allegata al decreto prevede, inoltre, l'abrogazione di altre 15 norme ritenute non più applicabili.</p> <p>Il provvedimento introduce alcune significative novità finalizzate a semplificare gli procedimenti autorizzativi e gli adempimenti gravanti sulle imprese in materia ambientale. Alcune norme sono immediatamente efficaci, altre introducono misure che saranno realizzate nei prossimi mesi.</p> <p>Si riportano di seguito gli interventi di maggiore impatto.</p> <p>1) <u>Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole medie imprese (art. 23)</u></p> <p>Allo scopo di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le Piccole Medie Imprese, è previsto che il Governo, su proposta del Ministero dell'Ambiente, del Ministro della pubblica amministrazione e del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture, possa emanare un regolamento volto a disciplinare un'unica autorizzazione in materia ambientale. In tal modo, saranno concentrati in un solo titolo abilitativo tutti gli adempimenti cui sono sottoposte le imprese e fin'ora di competenza di amministrazioni diverse (rifiuti, scarichi, emissioni ecc.).</p> <p>a) L'autorizzazione unica ambientale andrà a sostituire ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;</p> <p>b) L'autorizzazione unica ambientale sarà rilasciata da un unico ente;</p> <p>c) Il procedimento dovrà essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.</p> <p>Il regolamento istitutivo dell'autorizzazione unica dovrà essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto semplificazioni - quindi entro il 10 agosto 2012 -</p>
--	--

e dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento andranno identificate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

2) Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (art. 24)

Disposizioni particolari sono previste in materia di operazioni di rigenerazione di oli usati e gestione di pneumatici fuori uso.

3) Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo (art. 28)

Con la modifica dell'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente), si stabilisce la non configurabilità del "trasporto di rifiuti" nella movimentazione dei rifiuti (agricoli) tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, anche se effettuata percorrendo la pubblica via.

Affinché tale fattispecie ricorra, è necessario comprovare, sulla base di elementi oggettivi ed univoci, che:

a) tale movimentazione è finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo;

b) la distanza fra i fondi interessati non deve essere superiore a dieci chilometri.

Non è altresì considerata "trasporto di rifiuti", la movimentazione effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.

Ne deriva la modifica alla definizione stessa di "deposito temporaneo" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con l'inserimento dopo le parole "*nel luogo in cui gli stessi sono prodotti*" dell'opzione alternativa "*o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci*".

Ma le semplificazioni per le piccole medie imprese non si fermano qui.

Le disposizioni del DL Semplificazioni si aggiungono a quelle previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227, in vigore dal 18 febbraio 2012.

Si riportano di seguito gli interventi maggiormente significativi.

1) Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche (art. 2)

Vengono previsti nuovi criteri per l'assimilazione degli scarichi alle acque reflue domestiche.

Sono assimilate alle acque reflue domestiche:

a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'allegato A al decreto;

b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;

c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella.

2) Rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali (art.3)

Il provvedimento prevede che, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, il titolare, almeno sei mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa, presenti all'autorità competente un'istanza corredata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che sono rimaste immutate:

a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza;

b) le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione;

c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità;

d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche;

e) la localizzazione dello scarico.

3) Semplificazione della documentazione di impatto acustico (art.4)

La possibilità di ricorrere all'autocertificazione (D.P.R. n. 445/2000) si applica, oltre che

	<p>alle disposizioni in materia di scarichi di acque reflue, anche per la documentazione in materia di inquinamento acustico.</p> <p>4) Sportello Unico per le attività Produttive (art.5)</p> <p>Le imprese presentano le istanze di autorizzazione, la documentazione, le dichiarazioni e le altre attestazioni richieste in materia ambientale esclusivamente per via telematica allo Sportello unico per le attività produttive competente per territorio.</p>
Riferimenti normativi	<p><i>Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo", in Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.33 del 9 febbraio 2012</i></p> <p><i>Decreto del Presidente della Repubblica n. 227 del 19 ottobre 2011 recante Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2012</i></p>

FAQ (Le domande più frequenti)

1) Cosa si intende per autorizzazione unica ambientale?

L'autorizzazione unica in materia ambientale rientra tra i provvedimenti semplificativi previsti dal DL 9 febbraio 2012 n. 5. Si tratta di un'autorizzazione che sarà emessa da un unico soggetto pubblico e destinata ad unificare sotto un solo titolo abilitativo tutti gli attuali adempimenti di competenza di diverse amministrazioni (scarichi, emissioni, rifiuti, ecc.).

2) La movimentazione di rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola è trasporto?

No, nel rispetto di determinate condizioni. Con le modifiche introdotte dal DL 9 febbraio 2012 n. 5, la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto purché sia finalizzata unicamente al raggiungimento del deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a 10 chilometri.

Le risposte fornite in questa rubrica non hanno carattere di consulenza ma sono opinioni espresse dai professionisti in merito ai singoli quesiti; esse hanno il solo scopo di contribuire ad aumentare le conoscenze sui temi trattati. Non hanno valore legale o di prova in sede di giudizio.